



PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE
n° 45 / 66 01/04/2011

ENERGIA E CAVE

ISTRUTTORE: VILLAGROSSI MATTEO

OGGETTO:

Comune di Moglia - Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 e smi alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia da rinnovabili (fotovoltaico - impianto B) in comune di Moglia



PROVINCIA DI MANTOVA

IO SOTTOSCRITTO/A Matteo Villagrossi FUNZIONARIO
DEL SERVIZIO ENERGIA DEL Sott. Prov. Prod. Prod. Area 2011
IN DATA 6/4/2011 ALLE ORE 16:40 PROVEDE A NOTIFICARE
NELLE MANI DEL SIG. Paola Botani Dorigatti, LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO DELEGATO,
N. 1 COPIA CONFORME DELL'AUTORIZZAZIONE PROT. N. 66/2011
EL 6/4/2011

IL RICEVENTE

IL FUNZIONARIO

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PROGRAMMAZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO
GIANCARLO LEONI**

DECISIONE

Il comune di Moglia con sede in piazza Matteotti, 2 – 46024 Moglia, è autorizzato alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito sul proprio territorio, in un terreno catastalmente censito al foglio 19 mappale 10, con le prescrizioni specificate in fondo a questo provvedimento, nella parte autorizzativa.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Claudio Bavutti, in qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Moglia con sede in Piazza Matteotti, 2 – 46024 Moglia (MN), ha presentato in data 04.11.2010, prot. n. GN 61727, domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi in comune di Moglia - foglio 19 mappale 10 del comune di Moglia.

Con domanda, assunta al medesimo protocollo n. GN 2010-61727, corredata di relazione tecnica e disegno, Claudio Bavutti, in qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Moglia con sede in Piazza Matteotti, 2 – 46024 Moglia, ha altresì chiesto ai sensi dell'art. 7 della l.r. 16 agosto 1982, n. 52 l'autorizzazione alla costruzione di una linea MT a 15 kV privata in cavo interrato di lunghezza complessiva pari di mt. 140 e di una linea MT da volturare ad ENEL Distribuzione in cavo interrato di lunghezza complessiva pari a mt 520 e delle relative opere accessorie per allacciare la nuova cabina di trasformazione MT/BT 53841 all'elettrodotto esistente "N48 MONDINE", necessaria alla connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico da 978,88 kWp di proprietà del Comune di Moglia.

ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento con nota prot. n. GN 36530 del 15.11.2010, ha avviato ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., il procedimento unico relativo all'autorizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed ha convocato la prima seduta della Conferenza dei servizi per il giorno 11.01.2011

Nella Conferenza dei servizi del 11.01.2011, è emersa la necessità di documentazione integrativa al fine di completare il procedimento autorizzativo, ma nel complesso è stato espresso a maggioranza parere favorevole con prescrizioni e si sono considerati conclusi i lavori.

Con decreto n. 392 del 21.01.2011, pervenuto al protocollo generale della Provincia di Mantova il 25.01.2011 prot. 3722 , Regione Lombardia ha determinato l'esclusione con prescrizioni della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto

Il Presidente della conferenza ha consegnato, in sede di riunione il verbale della Conferenza dei Servizi per le finalità di cui all'art 14 ter, comma 7, della L. 241/90 e s.m.i.

Tutti i pareri pervenuti sono inseriti sull'allegato tecnico, parte integrante del presente atto. L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.

RIFERIMENTO NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la parte seconda del Titolo III e il Titolo V;
- il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- il D.M. 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387."
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali", in particolare l'art. 31, comma 2, lett. b), l'art. 83, comma 1, lett. o);
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il D.P.C.M. 22 dicembre 2000 "Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Lombardia ed agli enti locali della regione";
- la L. 23 agosto 2004 n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- la L.R. 16 agosto 1982, n. 52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt";
- la L.R. 5 gennaio 2000 n. 1: "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la L.R. 3 aprile 2001 n. 6: "Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale";
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", ed in particolare l'art. 28;
- la L.R. 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di valutazione d'impatto Ambientale"
- la D.G.R. VII/5761 del 27.07.01 e Decreto Direttore Generale Opere Pubbliche, Politiche per la casa e Protezione Civile n. 18596 del 01.08.01: "Modalità attuative dell'art. 3 comma 82 della L.R. 05.01.00 n. 1 recante disposizioni inerenti alle deleghe alle province delle funzioni amministrative previste dalla L.R. 52/82 relative all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di linee ed impianti elettrici fino a 150 kV, nell'ambito del riordino del sistema delle autonomie in Lombardia – attuazione del D.Lgs. 31 marzo 98, n. 112.";

AUTORIZZA

- Claudio Bavutti, in qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Moglia con sede in Piazza Matteotti, 2 – 46024 Moglia, ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Moglia, in un'area classificata dal PGT vigente come "Area destinata all'agricoltura" – Foglio 19 – mappale 10, su una superficie di 29.700 mq;

DISPONE

- per il Sindaco e legale rappresentante del Comune di Moglia, Claudio Bavutti, l'obbligo a rispettare tutte le prescrizioni e/o condizioni che verranno stabilite in materia di garanzia fidejssoria bancaria o assicurativa di importo parametrato ai costi di dismissione dell'impianto e delle opere di rimessa in pristino dei luoghi, a seguito dell'emanazione delle linee guida ministeriali per lo svolgimento del procedimento istruttorio previste dal comma 10 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e successive modificazioni;

STABILISCE

- a) che la costruzione e l'esercizio dell'impianto devono avvenire nel rispetto del progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi, come da allegato cd-rom, e nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;
- b) che ogni modifica alla configurazione dell'impianto o di sue componenti oggetto del presente atto deve essere autorizzata dalla Provincia di Mantova su istanza del richiedente Claudio Bavutti;
- c) che Claudio Bavutti, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla "messa in esercizio" degli impianti deve darne comunicazione alla Provincia di Mantova, al Comune di Moglia, ad A.R.P.A. della Lombardia dipartimento di Mantova, alla A.S.L.;
- d) che relativamente alla costruzione e all'esercizio delle linee MT e delle cabine elettriche asservite all'impianto in oggetto Claudio Bavutti, in qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Moglia:
 - è autorizzato a costruire ed a posare le opere elettriche di cui all'istanza presentata;
 - le opere dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339 approvato con D.M. in data 21 marzo 1988 ed alle normative vigenti secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui sopra e dovranno essere collaudate a termini di legge;
 - assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
 - resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;
 - è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti e ha l'obbligo di effettuare la verifica prima della messa in tensione dell'impianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52/82;

- le seguenti raccomandazioni rivolte al sindaco legale rappresentante del Comune di Moglia:
 - è tenuto, una volta ultimati i lavori, ad ottenere dal Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Lombardia il nulla osta all'esercizio dell'impianto elettrico;
 - dopo un anno di regolare funzionamento dello stesso, dovrà richiedere alla Provincia di Mantova di voler procedere alle operazioni di collaudo;
 - tutte le spese inerenti alla autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 52/82 sono a suo carico;
 - parte della presente autorizzazione alla costruzione ed alla posa dell'opera MT, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/82, dovrà essere successivamente volturata ad ENEL Distribuzione Spa per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della stessa.
- e) il soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto dovrà provvedere alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi;
- f) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- g) il presente atto venga notificato al sig. Claudio Bavutti, in qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Moglia, e venga trasmessa copia dello stesso al Comune di Moglia, all'A.R.P.A. della Lombardia, alla A.S.L. della Provincia di Mantova, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, alla Regione Lombardia – Direzione Generale Servizi di Pubblica utilità – U.O. Risorse Energetiche e reti tecnologiche, al GSE Gestore Servizi energetici, alla Agenzia delle Entrate – Ufficio U.T.F., al Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lombardia;
- h) l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di notifica;
- i) i lavori di realizzazione dell'impianto dovranno iniziare entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione e terminare entro 3 anni dall'inizio dei lavori;
- j) le opere devono essere realizzate, per quanto non previsto dal presente atto, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001 nonché agli strumenti urbanistici approvati ed a quelli adottati, al regolamento edilizio vigente, alle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
- k) ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

ATTESTA

- che il contenuto dell'atto sopra riportato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso il Settore di competenza.

Mantova, 01.04.2011

Il Dirigente
Arch. Giancarlo Leoni





Settore Pianificazione
Territoriale,
Programmazione
Assetto del Territorio
Servizio energia



ALLEGATO TECNICO

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003 ALLA COSTRUZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA PARI A 978,88 kWp SITO IN COMUNE DI MOGLIA – COMUNE DI MOGLIA – PIAZZA MATTEOTTI, 2 – 46024 MOGLIA

RICHIEDENTE:	Sig. Claudio Bavutti, in qualità di Sindaco e Legale Rappresentante del Comune di Moglia
SEDE:	Piazza Matteotti, 2 – 46024 Moglia
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO:	Zona E agricola (PGT) Foglio 19 – mapp. 10 - Moglia (MN)
ATTIVITA':	Produzione energia elettrica
INTEGRAZIONI PROGETTUALI/ CHIARIMENTI	Integrazioni pervenute in data 25.02.2011 prot. GN 10640 e in data 30.03.2011 prot. 16889

ISTANZA

Con nota prot. n. 61727 del 04.11.2010 il Sig. Claudio Bavutti, in qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Moglia con sede in Piazza Matteotti, 2 – 46024 Moglia, ha presentato richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 per l'installazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile di 978,88 kWp (impianto fotovoltaico), da realizzarsi in comune di Moglia, in un'area classificata dal PGT vigente come "Area destinata all'agricoltura" – Foglio 19 – mapp. 10, su una superficie di 30.000 mq;

Con domanda, assunta al medesimo protocollo n. 61727 del 04.11.2010, corredata di relazione tecnica e disegno, il sig. Claudio Bavutti, in qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di Moglia con sede in Piazza Matteotti, 2 – 46024 Moglia, ha chiesto ai sensi dell'art. 7 della l.r. 16 agosto 1982 n. 52, l'autorizzazione alla costruzione di una linea MT a 15 kV privata in cavo interrato di lunghezza complessiva pari di mt. 140 e di una linea MT da volturare ad ENEL Distribuzione in cavo interrato di lunghezza complessiva pari a mt 260 e delle relative opere accessorie per allacciare la nuova cabina di trasformazione MT/BT 53841 all'elettrodotto esistente "N48 MONDINE", necessaria alla connessione alla rete dell'impianto fotovoltaico da 978.88 kWp di proprietà del Comune di Moglia;

Con nota prot. n. GN 36530 del 15.11.2010 il servizio Energia ha avviato, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs. 387/2003 e s.m.i., il procedimento unico relativo all'autorizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in oggetto, ed ha convocato la prima seduta della Conferenza dei servizi per il giorno 11.01.2011.

In data 11.01.2011 si è tenuta la seduta della Conferenza di servizi che, preso atto di quanto emerso in sede di discussione, ha espresso a maggioranza parere di massima favorevole con prescrizioni ed ha subordinato il rilascio dell'autorizzazione alla valutazione positiva della documentazione integrativa richiesta.

Con decreto n. 392 del 21.01.2011, pervenuto al protocollo generale n. 3722 del 25.01.2011, Regione Lombardia ha determinato l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto a condizione che vengano recepite alcune prescrizioni.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto è realizzato sul mappale n. 10 del foglio catastale n. 19 del Comune di Moglia, in area classificata dal PGT vigente come "Area destinata all'agricoltura", per una superficie occupata di 29.700 mq.

VINCOLI

Dalla documentazione di progetto presentata dal Sig. Claudio Bavutti e sottoscritta dal progettista Ing. Enrico Riccardi, risulta che l'area interessata dall'attività di produzione di energia in oggetto non è soggetta ad alcun vincolo di legge.

DISPONIBILITA' AREA

Il Sig. Claudio Bavutti ha inserito tra la documentazione pervenuta in data 04.11.2010 prot. n. GN 61727 il contratto preliminare di costituzione del diritto di superficie tra il Comune di Moglia ed il Sig. Bosi Riccardo, proprietario dei terreni censiti al foglio 13 mappale 75 ed al foglio 19 mappali 256 e 10p.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO – Caratteristiche indicate dalla Società

L'impianto sarà di tipo non integrato secondo la definizione dell'art. 2 comma b1 del D.M.19/02/2007. Il campo fotovoltaico sarà costituito da n. 4.256 moduli fotovoltaici del tipo SUNERG XP60/156 – 230 Wp costituiti da 60 celle in silicio policristallino aventi potenza nominale di 230 Wp, suddivisi in n. 304 blocchi stringa da 14 pannelli cadauno. Per il fissaggio dei moduli fotovoltaici verranno utilizzati delle strutture prefabbricate i CLS che saranno posate sul terreno e svolgeranno anche funzione di zavorra.

Per la trasformazione della corrente prodotta dal campo fotovoltaico, da continua ad alternata, saranno impiegati n. 76 inverter, marca AURORA PVI 12,5 OUT FS-IT convertitore solare trifase, collocati in una cabina prefabbricata, contenente anche il trasformatore BT/MT e posizionata al centro dell'area di progetto sul mappale 10 foglio 19 di Moglia.

Una volta effettuata la trasformazione l'energia verrà trasportata con nuova linea MT interrata privata da suddetta cabina alla nuova cabina di ricezione n. 53841. Quest'ultima sarà collegata con l'elettrodotto esistente "N48 MONDINE" mediante la posa di linea MT di mt. 260. L'energia potrà quindi essere immessa nella rete.

AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA ALTRI ENTI:

REGIONE LOMBARDIA – D.G. AMBIENTE, ENERGIA E RETI

Con nota pervenuta al prot. GN n. 3722 del 25.01.2011, ha comunicato che con decreto n. 392 del 21.01.2011 si è determinato di esprimere giudizio di non assoggettamento a VIA con le seguenti prescrizioni:

- nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, prima dell'emanazione dei relativi provvedimenti, il Proponente dovrà consegnare documentazione attestante:
 - la realizzazione di ulteriori indagini geologiche tese a verificare il corretto dimensionamento delle strutture di sostegno dei pannelli nonché la

profondità di infissione o ancoraggio nel terreno; tali indagini dovranno essere condotte ai sensi della normativa vigente, ed in particolare ai sensi del D.M. 14.02.2008;

- la verifica sul non rilascio di sostanze nocive e/o pericolose nel suolo dovuto all'interazione della falda con le strutture di ancoraggio;

- in accordo con la Provincia di Mantova il Proponente dovrà:

- definire la tipologia di essenze e il sesto d'impianto ottimale della fascia mitigativa che in particolare dovrà:
 - avere una profondità comunque non inferiore ai 3 m ed estensione sull'intero perimetro di entrambe i lotti;
 - prevedere, al fine di salvaguardare il particolare valore storico attribuito alla Corte Casoni posta a Nord, che sul lato più prospiciente a tale recettore sensibile vengano poste a dimora essenze autoctone di maggiore altezza, comunque non inferiori a 4 m;
 - valutare la possibilità di prevedere nella scelta delle essenze in progetto che possano trovare collocazione anche tipologie di alberi da frutto e/o di altro genere volte a garantire comunque una continuazione della coltivazione agricola nel rispetto delle previsioni urbanistiche del P.T.C.P.;
 - al fine di garantire un minor impatto acustico in fase di esercizio, valutare l'opportunità di confinare le componenti elettriche attribuibili ai gruppi di conversione all'interno di appositi cabinati prefabbricati analoghi a quelli utilizzati per l'impianto A;
- riguardo ai possibili impatti indiretti sul deflusso idrico dei fossi presenti al contorno il Proponente dovrà garantire nel tempo la continuità di detti corsi irrigui e di colto nonché assicurare che nella manutenzione del verde non vengano impiegati diserbanti e o concimi chimici;
- il Proponente dovrà provvedere, per un periodo pari ad almeno 3 anni, al ripristino/sostituzione delle eventuali fallanze delle essenze piantumate, nonché alle operazioni di controllo della vegetazione mediante esclusivo utilizzo di mezzi meccanici;
- al fine del mantenimento delle condizioni di fertilità dell'area si raccomanda l'inerbimento a prato delle intere superfici, anche quelle al di sotto dei pannelli, evitando per quanto possibile di lasciare l'area incolta anche mediante utilizzo di diserbanti chimici;
- in caso di dismissione dell'impianto al termine dell'arco temporale di vita utile dovranno permanere in loco le essenze piantumate a scopo mitigativo mentre dovranno essere rimosse le eventuali fondazioni in c.l.s. realizzate per la posa della recinzione e dei cabinati;
- i rifiuti prodotti a seguito dello smantellamento dell'impianto dovranno necessariamente essere conferiti in impianti autorizzati al recupero e/o allo smantellamento definitivo;

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MANTOVA

Con nota del 23.11.2010 (assunta al PG 66619 del 02.12.2010 della Provincia), il Comando provinciale dei vigili del fuoco comunica che l'attività in oggetto non è soggetta al controllo del medesimo Comando e pertanto ritiene di non partecipare alla conferenza di servizi del 11.01.2011.

COMUNE DI MOGLIA

Con parere espresso in sede di conferenza di servizi ha rilasciato parere favorevole alla costruzione dell'impianto fotovoltaico ed alla posa della linea MT di connessione alla rete.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA- DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARE ED ENERGETICHE

Con nota del 11.11.2010 esprime il nulla osta alla costruzione ed esercizio dell'impianto, alla condizione che il richiedente si impegni a modificare il progetto nel caso in cui, all'atto della costruzione dello stesso fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti (perforazione di pozzi, esercizio di impianti fissi di raccolta e trattamento di idrocarburi ecc.) affinché vengano rispettate le distanze previste dal DPR 9 aprile 1959, n.128 sulle norme di Polizia delle miniere e delle cave.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI –ISPettorato TERRITORIALE PER LA LOMBARDIA

Con nota pervenuta il 10/01/2011 (assunta al PG 733 del 10.01.2011 della Provincia), esprime il nulla osta alla esecuzione ed esercizio della linea elettrica MT.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI – BENI ARCHEOLOGICI

Con nota del 18.01.2011, assunta al PG 2417 del 18.01.2011 della Provincia, ha comunicato parere di massima favorevole a condizione che i lavori comportanti movimento di terra siano effettuati alla presenza di un operatore di scavo archeologico, il cui nominativo dovrà essere preventivamente sottoposto a questa Soprintendenza.

A.R.P.A.

Con nota del 16.12.2010, assunta al PG 69198 del 17.12.2010 della Provincia, ha espresso parere favorevole, poiché:

- Tematica Rumore e inquinamento acustico:
è presente una caratterizzazione preliminare che descrive gli aspetti di impatto acustico e le caratteristiche dell'opera;
- Tematica campi elettromagnetici:
dall'esame degli elaborati non si evince presenza di persone all'interno del parco fotovoltaico. Il committente dichiara che: “considerando che l'area in oggetto non ricade tra quelle elencate nel DPCM 08/07/03 detto decreto attuativo non risulta applicabile”. Pertanto visto le caratteristiche progettuali non si ritengono superabili i limiti previsti dalla normativa per l'esposizione ai campi elettromagnetici.

ASL MANTOVA

Con nota prot. n. 26772 del 01.04.2011, assunta al PG 17344 del 01.04.2011 della Provincia, esprime parere favorevole a condizione che:

- Il sistema antintrusione dovrà essere segnalato in modo efficace in vari punti, si ricorda infatti che l'OMS consiglia di applicare il cosiddetto “principio di precauzione” nei confronti del rischio potenziale rappresentato dalla presenza di radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti che possono interferire con i dispositivi elettromedicali impiantabili oltre che con apparecchiature elettroniche sensibili. L'I.S.S. pur dichiarando che non ci sono evidenze scientifiche di danni legate alla presenza di campi elettromagnetici afferma anche che le

conseguenze di tali esposizioni sono ancora lontane dall'essere accertate completamente;

- sia prodotta una valutazione dei campi elettromagnetici post opera;
- andrà prodotta una valutazione dell'impatto acustico post opera;
- ad impianto installato sia rilasciata copia della dichiarazione di conformità ed il progetto esecutivo, come previsto da DM 37/08 agli enti di controllo;
- dovranno essere redatte apposite planimetrie, da tenere a disposizione degli enti di controllo e degli addetti alla manutenzione, sulla quale indicare la dislocazione dei cavidotti interrati e la natura dei relativi manufatti;
- al fine di garantire la sicurezza elettrica degli addetti, l'impianto della sezione a corrente continua dovrà essere eseguito in doppio isolamento;

Qualora si intendesse coltivare i terreni, posti all'interno del campo fotovoltaici, si dovrà:

- definire, predisporre e contrassegnare le porzioni di terreno lavorabile prevedendo un adeguato allestimento della viabilità interna. Si devono inoltre definire le norme di comportamento e le misure organizzative attraverso le quali garantire la sicurezza degli operatori, sia rispetto ai rischi connessi ai contatti accidentali con parti in tensione, sia rispetto ai possibili danneggiamenti degli impianti installati, esterni ed interrati, e le loro strutture di sostegno;
- Essere descritti i sistemi di isolamento delle parti elettriche attive dell'impianto fotovoltaici dai confini diretti, anche con riferimento all'esercizio delle pratiche agronomiche con impianto in esercizio.

CONFERENZA DI SERVIZI

La Conferenza di Servizi del 11.01.2011 ha concluso i propri lavori esprimendo parere di massima favorevole al rilascio dell'autorizzazione in oggetto, subordinatamente all'acquisizione delle integrazioni richieste e dei pareri mancanti.

Con documentazione pervenuta al protocollo GN n. 10640 del 25.02.2011 e prot. GN n. 16889 del 30.03.2011 il Comune di Moglia ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di conferenza di servizi contenenti variazioni non sostanziali di layout d'impianto.

Con nota pervenuta in data 01.04.2011 prot. 17344 ASL Mantova esprime parere favorevole, vista la documentazione presentata dal richiedente, con le prescrizioni sopra riportate.

OSSERVAZIONI E PARERE SERVIZIO ENERGIA E SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA

Valutate le integrazioni e i pareri pervenuti successivamente alla conferenza di servizi, così come richiesto in sede di conferenza di servizi;

Ritenuto che l'intervento, trattandosi di impianto energetico alimentato da fonte rinnovabile (radiazione solare), risulti conforme agli indirizzi di politica energetica individuati dalla Regione Lombardia (D.C.R. 674 del 03/12/2002) nonché agli obiettivi individuati nel Piano Energetico Regionale (approvato con D.G.R. n. 12467 del 21/03/03) e agli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (approvato con D.C.P. n.3 del 08/02/2010);

Lo scrivente Servizio esprime parere favorevole al rilascio della richiesta autorizzazione, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. L'impianto deve essere realizzato conformemente agli elaborati grafici relativi al progetto definitivo trasmessi dal sig. Claudio Bavutti, in qualità di sindaco del

Comune di Moglia, con nota prot. n. 10640 del 25.02.2011 e con nota prot. n. 16889 del 30.03.2011.

2. preliminarmente all'inizio dei lavori dovranno essere concordate con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia le modalità di effettuazione degli interventi di scavo;
3. i lavori di realizzazione dell'impianto dovranno iniziare entro un anno dal rilascio della presente autorizzazione e terminare entro 3 anni dall'inizio dei lavori;
4. la costruzione e la gestione dell'impianto deve avvenire osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
5. in fase di cantiere il sig. Sindaco del Comune di Moglia, dovrà garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e l'adozione di tutte le cautele idonee a mitigare gli impatti conseguenti (acustico, emissione polveri etc...);
6. il sig. Sindaco del Comune di Moglia, con una relazione annuale da trasmettersi alla Provincia di Mantova, dovrà documentare l'andamento dell'energia prodotta;
7. la dismissione dell'impianto deve essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Mantova e deve prevedere la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (aree ripristinate allo stato originario) a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003;
8. l'impianto dovrà essere costruito nel rispetto della normativa antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20/03/03 s.m.i.) per quanto applicabile.

Il Tecnico Istruttore
(ing. Matteo Villagrossi)



Il Dirigente del Settore
Pianificazione Territoriale
(arch. Giancarlo Leoni)

